



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 123 del 12/01/2024

Proposta n. SERVAMBI 200/2024

Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA/RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "INGOMBRANTI" DI CUI AL CER 20.03.07 RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUI TERRITORI DEI COMUNI DI TRAPANI E MISILISCEMI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B001CE7B7C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165);

Richiamato l'art. 4 del D.lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (Comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);

- Il Decreto del Sindaco n. 67/2023 con il quale all'odierno disponente è stata confermata la dirigenza ad interim del V Settore sino al 31.03.2024;

Premesso che:

• Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e, conseguentemente, del loro avvio al recupero e/o smaltimento, è, ad ogni effetto, connesso e consequenziale ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della L. 146/90 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 177 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, costituisce attività di pubblico interesse;

Atteso che:

• con Determina Dirigenziale n° 3951 del 06.12.2023 si è assunta la decisione a contrarre per l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione di operatori economici cui affidare, tramite lo strumento contrattuale di Accordo Quadro della durata di 24 mesi, il servizio di

recupero e/o smaltimento di diverse tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata sui territori comunali di Trapani e Misiliscemi, divisa in n. 13 lotti funzionali, tra cui il lotto 6 relativo al servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti ingombranti di cui al CER 20.03.07;

• la suddetta procedura, in data odierna, non è ancora stata definita, ragion per cui, al fine di consentire la prosecuzione del servizio pubblico essenziale di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti" raccolti in maniera differenziata sui territori di Trapani e Misiliscemi, provenienti dal CCR e da abbandoni sul territorio, e, conseguentemente, non interrompere il servizio di raccolta da parte del soggetto gestore, occorre provvedere, nelle more della definizione delle superiori procedure di gara, all'individuazione di specifico operatore economico abilitato a tale servizio;

Vista il tal senso la nota a firma del Dirigente ad interim del 5° Settore - prot. n° 2024/298 del 02.01.2023 - con la quale, anche in riferimento alle Deliberazioni di Giunta Municipale nn. 2 e 3 del 02.01.2024 - con cui si assicura la provvista finanziaria per l'annualità 2024 al fine di assicurare l'attività di raccolta integrata dei rifiuti da parte del gestore Formula Ambiente SpA e quindi di non interrompere il pubblico servizio essenziale - dispone ai RUP del 5° Settore di procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto con le piattaforme uscenti e alla stipula o all'avvio del servizio in via d'urgenza delle piattaforme contrattualizzate tramite "Accordo Quadro" relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti: biodegradabili di cucine e mense, indifferenziato, imballaggi in plastica;

Vista, altresì, la Determina Dirigenziale n° 68 dell'11.01.2024, con la quale si è proceduto:

1) a predente atto:

- della nota della società Formula Ambiente SpA - in atto gestore del servizio di raccolta differenziata - n° 240102 del 02.01.2024, assunta al prot. generale n° 274 del 02.01.2024, che, oltre ad evidenziare - come da informazioni acquisite dai competenti uffici - l'ancora mancanza di piattaforme contrattualizzate per i servizi di recupero/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti rivenienti dalle attività di raccolta, si informa l'Amministrazione comunale circa l'impossibilità, per cause indipendenti dalla propria gestione/obblighi contrattuali, di garantire, a far data dal 03.01.2024, i servizi di raccolta così come previsti dal calendario e che tale sospensione riguarderà anche l'attività del CCR di Lungomare Dante Alighieri dal momento in cui saranno esauriti gli spazi per lo stazionamento dei rifiuti conferibili presso la medesima struttura;

- degli innumerevoli contatti telefonici prodotti dalla società Formula Ambiente SpA nelle giornate dell'08 e 09 Gennaio c.a. in merito alla assoluta necessità di procedere alla contrattualizzazione di piattaforme di recupero/smaltimento di diverse tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, i cui spazi di deposito all'interno del CCR oltre che nell'area interna l'autoparco comunale (solo per i rifiuti di abbigliamento) sono oramai esauriti, e, più nello specifico, per i seguenti rifiuti: plastica (CER 20.01.39), cimiteriali da esumazione ed estumulazione (CER 20.03.99), sfalci da potatura (CER 20.02.01), R.U.P. (diverse tipologie di rifiuti urbani di natura anche pericolosa), residui di pulizia stradale (CER 20.03.03), pneumatici (CER 16.01.03), ingombranti (CER 20.03.07), abbigliamento (CER 20.01.10), legno (CER 20.01.38), rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17.09.04);

- della pertanto urgente necessità di assicurare senza soluzioni di continuità, almeno sino all'avvio del medesimo servizio da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari della predetta procedura di gara e, comunque, non oltre la data del 15.03.2024, salvo opzione di proroga al 31.12.2024, il servizio di ricezione, messa in riserva/recupero e/o smaltimento delle suddette categorie di rifiuti, onde consentire il proseguimento del servizio di raccolta differenziata, anche proveniente da abbandoni o dal CCR, da parte della società gestore ed evitare problematiche di igiene pubblica e di decoro urbano potenzialmente conseguenti alla sua interruzione;

2) a stabilire di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante singola trattativa diretta sul Mepa con gli operatori economici uscenti indicati in narrativa;

Preso atto che:

• relativamente al servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti", di cui al CER 20.03.07, con nota PEC del 04.01.2024 (prot. n° 963 del 04.01.2024), si è pertanto richiesto alla piattaforma uscente (D'Angelo Vincenzo Srl) la propria disponibilità all'esecuzione del predetto servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto scaduto il 31.12.2023, precisando che tale affidamento sarà per un periodo limitato, fino alla definizione della gara per il medesimo servizio e, comunque, per un periodo non superiore il 15.03.2024, mentre, con successiva nota PEC prot. n. 2827 del 10.11.2024 si è proceduto a richiedere alla D'Angelo Vincenzo Srl la documentazione necessaria al proseguo del procedimento di affidamento, informando comunque il medesimo operatore economico che l'eventuale affidamento del servizio troverà immediata risoluzione a far data dal giorno antecedente l'avvio del

medesimo servizio da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara in definizione;

• con nota PEC del 05.01.2024 (prot. generale n°1009 del 05.01.2024), la predetta società comunicava la propria disponibilità all'esecuzione del superiore servizio; agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto il 31.12.2023;

Considerato che:

• risulta pertanto necessario assicurare senza soluzioni di continuità e con la massima celerità il servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti" di cui al CER 20.03.07, sia provenienti dal CCR che eventualmente abbandonati sul territorio o prelevati su chiamata da parte dell'utenza, almeno sino all'avvio del medesimo servizio da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario della predetta procedura di gara e, comunque, non oltre la data del 15.03.2024, anche tramite esecuzione in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto da eseguirsi tramite il MEPA;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e, più in particolare:

- l' art.50, comma 1, lettera "b" del D.Lgs. 36/2023 in forza del quale è previsto " *l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'art. 49:

□ comma 2, " *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*";

□ comma 4, " *in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*".

- l'art. 52:

□ comma 1, " *Nelle procedure di affidamento di cui all' articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";

□ comma 2 " *Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*";

VISTA la nota PEC della società D'Angelo Vincenzo Srl dell'11.01.2024 (prot. generale n° 3541 di pari data), con la quale la medesima società ha trasmesso:

a. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

b. autorizzazione impianto;

c. certificato camerale;

d. autocertificazione di iscrizione alla "withe list";

Constatato che:

- ai sensi dell' articolo 25 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici: " *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 [...]*";

• nell'esecuzione della presente procedura si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della L. 13672010 e ss.mm.ii. mediante la richiesta di acquisizione del seguente **CIG: B001CE7B7C;**

Considerato altresì che:

- non risulta essere stata avanzata da parte del Comune di Misiliscemi alcuna richiesta di divisione dei flussi di raccolta dei propri rifiuti rispetto quelli provenienti dal Comune di Trapani, né alla data odierna tali flussi risultano pertanto separati, ragion per cui, al momento, la quantificazione dei costi relativi al servizio di recupero e/o smaltimento di qualsivoglia tipologia di rifiuto proveniente dal Comune di Misiliscemi sarà esclusivamente effettuata, a consuntivo, in funzione della percentuale stabilita del 13.08% calcolata con riferimento alla popolazione residente nel comune di Misiliscemi al 31.12.2021, giusta nota prot. 59440 del 20.07.2022 trasmessa, tra l'altro, anche al Commissario Straordinario di tale comune ed ai servizi finanziari di questo Ente;

Tenuto conto che:

- è stato acquisito regolare Durc della società D'Angelo Vincenzo Srl, allegato al presente atto;
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente provvedimento è quello di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti", di cui al CER 20.03.07, e, conseguentemente, la prosecuzione della loro raccolta da parte della società affidataria del servizio di raccolta differenziata sia nell'ambito del Comune di Trapani che in quello di Misiliscemi;
- la spesa stimata per il suddetto servizio è di € 28.000,00 iva 10% inclusa, che si ritiene potrà garantire un avvio al recupero di tali rifiuti almeno sino alla metà del mese di Marzo 2024, di circa 63 tonnellate;
- *per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art.6 bis della L. 241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n.6 bis del 30/1/2014". Per facilità di comprensione si riporta l'art.6 bis della legge 241/90 "Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";*

Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance (POP) 2021;
- ad oggi non si è ancora provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- vige la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni e che l'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla Legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente";

Ritenuto che:

- la mancata prosecuzione del servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da ingombranti, di cui al CER 20.03.07, provenienti dal CCR, da abbandoni sul territorio o da ritiro su chiamata da parte dell'utenza, reca danni gravi e certi all'Ente in quanto il conseguente fermo della loro raccolta differenziata può determinare situazioni di grave pregiudizio al decoro urbano, oltre che economici, conseguenti rispettivamente ad un aumento indiscriminato di abbandono di tali rifiuti sul territorio, con altresì potenziali gravi ripercussioni anche in ambito sociale e ambientale e ad una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente;

Visti:

- la Delibera di G.M. n° 2/2024;

- la Deliberazione di G.M. n° 3/2024;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;

- l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013;

PROPONE

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. Prendere atto:

a. della nota prot. n° 2024/298 del 02.01.2023 - con la quale, anche in riferimento alle Deliberazioni di Giunta Municipale nn. 2 e 3 del 02.01.2024 - con cui si assicura la provvista finanziaria per l'annualità 2024 al fine di assicurare l'attività di raccolta integrata dei rifiuti da parte del gestore Formula Ambiente SpA e quindi di non interrompere il pubblico servizio essenziale - dispone ai RUP del 5° Settore di procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto con le piattaforme uscenti e alla stipula o all'avvio del servizio in via d'urgenza delle piattaforme contrattualizzate tramite "Accordo Quadro" relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti: biodegradabili di cucine e mense, indifferenziato, imballaggi in plastica;

b. della D.D. n. 68 dell'11.01.2024 con la quale si è proceduto:

1) a predente atto:

- della nota della società Formula Ambiente SpA - in atto gestore del servizio di raccolta differenziata - n° 240102 del 02.01.2024, assunta al prot. generale n° 274 del 02.01.2024, che, oltre ad evidenziare - come da informazioni acquisite dai competenti uffici - l'ancora mancanza di piattaforme contrattualizzate per i servizi di recupero/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti rivenienti dalle attività di raccolta, si informa l'Amministrazione comunale circa l'impossibilità, per cause indipendenti dalla propria gestione/obblighi contrattuali, di garantire, a far data dal 03.01.2024, i servizi di raccolta così come previsti dal calendario e che tale sospensione riguarderà anche l'attività del CCR di Lungomare Dante Alighieri dal momento in cui saranno esauriti gli spazi per lo stazionamento dei rifiuti conferibili presso la medesima struttura;

- degli innumerevoli contatti telefonici prodotti dalla società Formula Ambiente SpA nelle giornate dell'08 e 09 Gennaio c.a. in merito alla assoluta necessità di procedere alla contrattualizzazione di piattaforme di recupero/smaltimento di diverse tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, i cui spazi di deposito all'interno del CCR oltre che nell'area interna l'autoparco comunale (solo per i rifiuti di abbigliamento) sono oramai esauriti, e, più nello specifico, per i seguenti rifiuti: plastica (CER 20.01.39), cimiteriali da esumazione ed estumulazione (CER 20.03.99), sfalci da potatura (CER 20.02.01), R.U.P. (diverse tipologie di rifiuti urbani di natura anche pericolosa), residui di pulizia stradale (CER 20.03.03), pneumatici (CER 16.01.03), ingombranti (CER 20.03.07), abbigliamento (CER 20.01.10), legno (CER 20.01.38), rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17.09.04);

- della pertanto urgente necessità di assicurare senza soluzioni di continuità, almeno sino all'avvio del medesimo servizio da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari della predetta procedura di gara e, comunque, non oltre la data del 15.03.2024, salvo opzione di proroga al 31.12.2024, il servizio di ricezione, messa in riserva/recupero e/o smaltimento delle suddette categorie di rifiuti, onde consentire il proseguimento del servizio di raccolta differenziata, anche proveniente da abbandoni o dal CCR, da parte della società gestore ed evitare problematiche di igiene pubblica e di decoro urbano potenzialmente conseguenti alla sua interruzione;

2) a stabilire di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante singola trattativa diretta sul Mepa con gli operatori economici uscenti indicati in narrativa;

c. della nota prot. generale n° 1009 del 05.01.2024 con la quale la predetta società D'Angelo Vincenzo Srl comunicava la propria disponibilità all'esecuzione del superiore servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

d. che non risulta essere stata avanzata da parte del Comune di Misiliscemi alcuna richiesta di divisione dei flussi di raccolta dei propri rifiuti rispetto quelli provenienti dal Comune di Trapani, né alla data odierna tali flussi risultano pertanto separati, ragion per cui, al momento, la quantificazione dei costi relativi al servizio di recupero e/o smaltimento di qualsivoglia tipologia di rifiuto proveniente dal Comune di Misiliscemi sarà esclusivamente effettuata, a consuntivo, in funzione della percentuale stabilita del 13.08% calcolata con riferimento alla popolazione residente nel comune di Misiliscemi al 31.12.2021, giusta nota prot. 59440 del 20.07.2022 trasmessa, tra l'altro, anche al Commissario Straordinario di tale Comune ed ai sevizi finanziari di questo Ente;

2. Approvare: lo schema di contratto (**All. 1**);

3. Aggiudicare in maniera efficace, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. "b" del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui all'art.52, commi 1 e 2 del medesimo decreto, alla società D'Angelo Vincenzo Srl il servizio di messa in riserva/recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti" di cui al CER 20.03.07 provenienti dalla raccolta differenziata nei territori comunali di Trapani e Misiliscemi, per un importo complessivo, iva inclusa, di € 28.000,00 corrispondenti ad un conferimento di circa 63 tonnellate, con le modalità, costi e durata previste nell'allegato schema di contratto di cui all'all. 1;

4. Impegnare, in favore della società D'Angelo Vincenzo Srl, con sede in Alcamo (TP), C/da Virgini – SS 113 Km. 331,822 - P.I. 02211900812 - la spesa di euro 28.000,00 iva 10% inclusa, imputandola alla Missione 9, programma 3, titolo 1 PEG provvisorio 2024 di cui alla Delibera di G.M. n° 3/2024, esercizio 2024, al pertinente capitolo 26178 " servizio integrato rifiuti" (cod. bil. 09.03.1.03.02.15.004);

5. Specificare che:

- ai sensi dell' art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

- il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta sul MEPA;

- la spesa di € 28.000,00 iva 10% inclusa, assunta con il presente provvedimento, graverà:

a. a carico del comune di Trapani per l'importo di € 24.337,60 i.c. e contabilizzata in fase di rendiconto delle spese che sosterrà il Comune di Trapani, giusta Deliberazione di G.M. n.125/2021 e direttiva del Segretario Generale n. 12 del 27/05/2021 - "Costi sostenuti per il comune di Misiliscemi";

b. a carico del Comune di Misiliscemi per l'importo di € 3.662,40 i.c.

5. dare altresì atto che:

- l'impegno di spesa di cui al precedente punto ricorrendo la gestione provvisoria del Bilancio, viene assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, stante che il mancato impegno arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente poiché la mancata prosecuzione del servizio di recupero dei rifiuti costituiti da "ingombranti" di cui al CER 20.03.07, può determinare situazioni di grave pregiudizio al decoro urbano, oltre che economici, conseguenti rispettivamente ad un aumento indiscriminato di abbandono di tali rifiuti sul territorio, con altresì potenziali gravi ripercussioni anche in ambito sociale e ambientale e ad una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente;

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per l'intero importo nell'esercizio finanziario 2024;

- la presente determina diventa esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. Notificare il presente atto:

- alla società interessata;

- al Sindaco del Comune di Misiliscemi;

Il Responsabile del procedimento

Determ. n. 123 del 12/01/2024 pag. 6/8

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

Il Responsabile del Procedimento

Il Funzionario
ALA FRANCESCO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA/RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA " INGOMBRANTI" DI CUI AL CER 20.03.07 RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUI TERRITORI DEI COMUNI DI TRAPANI E MISILISCEMI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B001CE7B7C;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;

- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 12/01/2024

Sottoscritta dal Dirigente



AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 12/01/2024



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n°del.....

Raccolta interna V° Settore/Servizi pe l'Ambiente n°.....del.....

SCHEMA LETTERA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, MESSA IN RISERVA/RECUPERO (R13) DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA R/D COSTITUITI DA INGOMBRANTI (CER 20.03.07).

TRA

Il Comune di Trapani, rappresentato dall' Ing. Amenta Orazio - che interviene nella qualità di Dirigente del VI Settore- Servizi per l'Ambiente, Igiene e Sanità , con sede in Trapani nella via Libica 1, P.I. 00079880811/C.F. 80003210814, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000, di seguito denominato "Contraente";

da una parte

E

La società D'Angelo Vincenzo Srl, con sede legale in Alcamo (TP) C/da Vergini SS113 Km. 331,822 - P.I.02211900812 - ed impianto ubicato in Alcamo (TP), C/da Citrolo - qui rappresentata dal legale rappresentante/A.U. Sig.ra Prestigiacomio Rosanna, nata Trapani il 04.01.1968 e residente in Alcamo (TP) Via Rossotti 33 - PEC: dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it - domiciliato per la sua carica presso la sede della società, di seguito denominato "Operatore";

dall' altra parte

ed entrambi unitamente denominate nel proseguo anche "Parti"

PREMESSO CHE

- nel territorio di competenza del Comune di Trapani, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, viene garantita la raccolta dei rifiuti costituiti da ingombranti (CER 20.03.07), anche abbandonati sul territorio;
- La società D'Angelo Vincenzo Srl, con sede ed impianto in Alcamo (TP) è in possesso di autorizzazione di cui al DDG 698/2011, di cui alla richiesta di rinnovo del 29.09.2020 non ancora esitata dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che gli consente, ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 ed atteso l'estensione della garanzie finanziarie sino al 01.06.2026, la gestione dei rifiuti di ingombranti di cui al CER 20.03.07;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto - descrizione del servizio – obblighi e responsabilità

1.1 Oggetto del presente contratto è il servizio di ricevimento e messa in riserva (R13) dei rifiuti ingombranti, di cui al CER 20.03.07, prodotti nei territori comunali di Trapani e Misiliscemi nell'ambito del servizio di raccolta differenziata disposto dal Comune di Trapani, anche provenienti da abbandoni;

1.2 il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a conferire presso l'impianto dell'Operatore, ubicato in Alcamo (TP), C/da Citrolo - tramite la società Formulambiente SpA, n.q. di gestore del servizio pubblico di r/d ed in possesso delle autorizzazioni di legge, i rifiuti anzi descritti.

1.3 L' Operatore, si impegna:

a. a ricevere presso il proprio impianto, entro 48 ore dalla chiamata del soggetto gestore della raccolta differenziata, i rifiuti di cui al CER 20.03.07, per le quantità stimate indicate al successivo



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

art. 3, ed in particolare ad effettuare su di essi le operazioni di messa in riserva (R13), selezione con separazione F.E., smaltimento delle frazioni non recuperate, avvio al recupero.

b. a trasmettere al Contraente, su specifica richiesta, apposita certificazione attestante lo svolgimento delle singole operazioni;

c. a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali sospensioni del servizio derivanti da qualsivoglia causa, anche di forza maggiore;

d. ad accettare l'incarico di espletare il servizio connesso in virtù della stipula del presente atto, assumendo ogni qualsiasi responsabilità civile e penale dal momento in cui prende in carico i rifiuti e sino alla completa loro gestione, purché questi siano conferiti da parte del Contraente nei modi di legge espressamente previsti e di seguito indicati.

ART. 2 - Trasporto

I rifiuti, per essere conferiti presso l'impianto dell' Operatore devono essere accompagnati dal formulario di identificazione (art.193 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), riportante il codice recupero R13;

ART. 3 - Costi/tipologia

3.1 Il servizio di cui all'art.1 prevede i seguenti costi e condizioni:

▪ L'importo del contratto è fissato in € 28.000,00 - di cui € 2.545,45 per iva 10% - per un conferimento presunto di circa 63 tonnellate.

▪ Costo a carico del Contraente per conferimento e messa in riserva (R13) presso l'impianto dell'Operatore: € 400,00,00/tonn. oltre iva di legge, onnicomprensivo di qualsivoglia attività legata alla loro gestione, come p.e. separazione delle frazioni estranee, smaltimento della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti di valorizzazione (senza alcun limite percentuale);

3.2 Il superiore prezzo rimarrà invariato sino alla scadenza del presente contratto, come disciplinato, nei termini, dal successivo art. 5;

3.3 Al fine di meglio individuare la tipologia di rifiuti di cui al CER 20.03.07, le Parti concordano di ritenere riconducibili alla definizione di "ingombranti", oggetto del presente contratto, le seguenti tipologie di manufatti: armadi, tavoli, mobili vari, reti e strutture per letti, materassi, divani, poltrone, sedie, giocattoli e lampadari voluminosi privi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie, ovetto e seggiolini/passeggini per bimbi, nonché qualsivoglia tipologia di rifiuto di grandi dimensioni che non può trovare collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata, aventi dimensioni unitarie tali da non potere essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo, eccezion fatta per i R.A.E.E.;

ART. 4 - Fatturazione

La fattura verrà emessa alla fine del mese solare di riferimento in cui è stato eseguito il servizio e dovrà riferirsi esclusivamente al quantitativo in ingresso presso l'impianto dell'Operatore, come desumibile dalla quarta copia dei relativi formulari - pagamento: 30 gg. d.f

ART. 5 - Durata - obblighi di comunicazione - Riserve

5.1 Il presente contratto ha decorrenza dal giorno di sottoscrizione dello stesso o dall'avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 cui l'Operatore dovrà dare immediata esecuzione a far data dal giorno indicato dal Contraente;

Il termine dello stesso è fissato al 15.03.2024, e, comunque, sino al raggiungimento della spesa impegnata per la sua esecuzione qualora antecedente il predetto termine, fermo restando la sua immediata risoluzione a far data dal giorno antecedente l'avvio del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara, in definizione, per il medesimo CER 20.01.38 di cui al Lotto 6; in tali evenienze, pertanto, il presente contratto si intenderà immediatamente risolto;

5.2 In relazione al superiore importo contrattuale, al fine di evitare conferimenti ulteriori rispetto ai limiti di cui al secondo periodo del superiore punto 5.1, l'Operatore ha l'onere di comunicare al Contraente l'approssimarsi degli stessi, in tempo utile e comunque con un anticipo di almeno 30 giorni, rimanendo a suo



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

esclusivo e totale carico – nel caso di omissione della superiore comunicazione – i costi relativi ai quantitativi di rifiuti conferiti oltre la soglia economica contrattuale anzi indicata;

5.3 Non è previsto il tacito rinnovo.

5.4 L'Operatore si riserva la facoltà di non accettare, anche parzialmente, eventuali manufatti che risultano incompatibili con i relativi CER; in tale evenienza, in relazione all'eventuale accettazione parziale del carico e/o non accettazione – al fine di potere il Contraente contestare tale evenienza alla società gestore del servizio di raccolta e trasporto - dovrà essere immediatamente comunicato all'indirizzo PEC del Contraente il motivo di tale respingimento, con indicazione del relativo FIR, supportato – ove possibile - da apposita documentazione fotografica dei rifiuti respinti e/o accettati parzialmente.

ART. 6 - Risoluzione – modifiche – accettazione - penali

6.1 Oltre ai casi di cui all'art. 5.1, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge in possesso dell'Operatore, nonché per carenza dei requisiti legati alla normativa antimafia di cui alla L. 190/2012 e D.P.C.M. 19.04.2013 oltre quelli di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 che possano intervenire nel corso del contratto. In tale caso il Contraente procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre che l'incameramento della cauzione definitiva come indicata al successivo art. 9.

6.2 Le Parti dichiarano che le singole pattuizioni sono state concordate fra le stesse e che vengono accettate espressamente con la sottoscrizione del presente contratto.

6.3 E' comunque fatta salva la facoltà del Contraente, a suo insindacabile giudizio, risolvere in qualunque momento il presente contratto con preavviso di almeno gg.15 da far pervenire via PEC all'Operatore;

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo e deve essere in possesso delle relative autorizzazioni per la tipologia di rifiuto di cui alla presente procedura. L'appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico-finanziaria-organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria a questa Amministrazione. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Contraente. L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al Contraente tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando il RUP. L'Operatore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamenti in vigore o che potranno venire emanate durante il corso del contratto, e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed infortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con il servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore, tranne i casi di forza maggiore, è obbligato a garantire il servizio senza soluzione di continuità per tutto il periodo contrattuale, ivi comprese eventuali estensioni contrattuali previste dall'art.106 del Codice, ove disposte dal Contraente.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Contraente potrà sostituirsi all'Operatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Operatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/1990 n. 146 e ss.mm.ii. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi sanzionabili - gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero rientrante nei casi di forza maggiore, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 48 (quarantotto) ore.



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

ART. 8 – Infrazioni e penalità/ esecuzione in danno

Il Contraente, in caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore, come disciplinati dal superiore art.1, punto 3, e ferma restando la propria facoltà di risoluzione del contratto nella ricorrenza dei presupposti, previa contestazione dell'infrazione procederà - fatti salvi eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente - all'irrogazione di una sanzione pecuniaria dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni:

a) ai fini dei conferimenti, superati le 48 ore dalla chiamata, come necessariamente documentata dalla società gestore del servizio di trasporto, l'Operatore corrisponderà al Contraente una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo;

b) in caso di chiusura temporanea dell'impianto a qualunque titolo (salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati), all'Operatore verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di chiusura, fermo restando la facoltà del Contraente di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'Operatore, gli interventi necessari per assicurare il servizio senza soluzione di continuità e per tutta la durata della chiusura. In tal caso il Contraente comunicherà all'Operatore inadempiente l'affidamento a soggetti terzi dell'esecuzione in danno. L'Operatore inadempiente è tenuto a rimborsare il Contraente delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Per i costi sostenuti e per la refusione dei danni, il Contraente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti vantati dall'appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente integrata. Nel caso di minore spesa, nulla è dovuto all'appaltatore. La sommatoria delle penali applicate potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 – Garanzie

7.1 Ai sensi dell'art.1, comma 4, della L. 11.09.2020, n° 120 – non è richiesta la garanzia provvisoria;

7.2 Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva ai fini della stipula del contratto, poiché trattasi di servizio di modico valore, da eseguirsi tramite operatore economico di comprovata affidabilità;

ART. 10 – Causa risolutiva espressa

7.1 Il totale adempimento, che deve essere inteso quale mancato pagamento, anche parziale, degli importi di cui in fattura, che si protragga oltre 45 g. dalla data di scadenza della fattura stessa, legittimerà l'Operatore ad esercitare la facoltà di risolvere il presente contratto, impregiudicato ogni diritto economico maturato.

7.2 Il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso di decadenza in capo all'Operatore dei requisiti tecnico-professionali necessari per la regolare esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto.

ART. 11 – Nuove norme

8.1 Nel caso in cui leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di rifiuti oggetto del presente contratto, l'Operatore sarà esonerato da ogni responsabilità circa l'adempimento del presente contratto, intendendosi tale adempimento subordinato alle eventuali nuove norme;

8.2 Verificandosi tale ipotesi, salvo il diritto alle parti di recedere dal contratto, il Contraente non potrà pretendere dall'Operatore alcun indennizzo.

Art.12 - Codice di comportamento

Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Contraente. Nei casi di violazione grave degli artt. 6 e 8, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art.2, comma 3, D.P.R. 62/2013.



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Art.13 -Protocollo di Legalità

In conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.7.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l' ANAC, le Prefetture Siciliane, l'INPS e l'INAIL, l'Operatore dichiara:

- di aver presentato un'offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- di accettare che, oltre ai casi in cui l'ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, il Contraente appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti nel D.Lgs. 159/2011;
- di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- di obbligarsi a segnalare al Contraente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto;
- di impegnarsi a collaborare, pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, ecc.);

Art. 14 - Divieto di conferimento incarichi ex art. 53, co. 16-ter – D.lgs. 165/2001.

L'Operatore dichiara di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di impegnarsi a non conferire incarichi, a pena di nullità dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto, nei successivi tre anni, ad ex dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Trapani poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti.

ART. 15 – FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore del Contraente, l'Operatore si obbliga di comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa;

ART. 16 – Foro competente

Le parti pattuiscono espressamente come ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente il Foro come per legge;

ART 17- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del contratto dovranno essere effettuate per iscritto tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Comune di Trapani 5° Settore/Servizi per l'Ambiente, Igiene e sanità – PEC:
servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it

D'Angelo Vincenzo Srl – PEC: dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 123 del 12/01/2024

Servizio SERVIZI PER L'AMBIENTE IGIENE E SANITA'

Proposta n° 200/2024

Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA/RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA " INGOMBRANTI" DI CUI AL CER 20.03.07 RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUI TERRITORI DEI COMUNI DI TRAPANI E MISILISCEMI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B001CE7B7C .

IMP 40 SUB 1

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 15/01/2024



Il Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 15/01/2024